



Confedilizia, associazione formata da tutte le associazioni territoriali dei proprietari di casa, ha messo a disposizione una pagina web in cui è possibile consultare la tabella con **date e fasce orarie in cui è consentito accendere gli impianti termici** in relazione alla propria **zona climatica di appartenenza**. Ne ha ripreso i punti salienti il sito delle piccole-medie imprese pmi.it

Riscaldamento: date di accensione, orari, obblighi, sanzioni

Scritto da La Redazione
Sabato 16 Novembre 2019 08:32

Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone in funzione delle temperature medie annue: si va dalla zona A, più mite, fino alla zona F, dove è possibile tenere accesi i riscaldamenti anche per tutto l'anno. Una volta individuata la lettera di appartenenza, nel rispetto della legge vigente, ci si dovrà attenere alle relative date di messa in funzione degli impianti.

Escluse le città senza limitazioni all'utilizzo, le prime ad aver acceso i caloriferi sono le zone contrassegnate dalla **lettera E**, che potranno distribuire il funzionamento dei radiatori nella giornata per un massimo di 14 ore complessive, dal 15 ottobre al 15 aprile. Come è facile comprendere, si tratta di città prevalentemente del Nord, come Milano, Torino, Venezia oltre ad alcuni comuni dell'entroterra montuoso del centro e del Sud.

In dettaglio: Alessandria, Asti, Aosta, Biella, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Padova, Pavia, Sondrio, Torino, Varese, Verbania, Vercelli, Bolzano, Gorizia, Pordenone, Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Verona, Vicenza, Venezia, Arezzo, Perugia, Rieti, Frosinone, L'Aquila, Campobasso, Potenza ed Enna.

A **Roma** invece si accenderà i propri apparati a partire dal 1° novembre e li spegnerà



il 15 aprile, potendo contare su 12 ore giornaliere di esercizio (**zona D**).

In dettaglio: Genova, La Spezia, Savona, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Massa Carrara, Siena, Forlì, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Roma, Viterbo, Terni, Avellino, Chieti, Pescara, Foggia, Isernia, Matera, Caltanissetta, Nuoro, Teramo e Vibo

Valentia.

A seguire la **zona C** che dovrà aspettare il 15 novembre per avere 10 ore al giorno di caldo fino al 31 marzo: Imperia, Latina, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Cagliari, Oristano, Sassari e Ragusa.

Quindi la **zona B** – Reggio Calabria, Crotona, Trapani, Siracusa, Palermo, Messina, Catania e Agrigento (1° dicembre – 31 marzo per 8 ore giornaliere) – e infine la **zona A**, costituita prevalentemente da località del Sud e delle isole, (Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle) in cui il periodo previsto per l'accensione degli impianti si accorcerà di altri 15 giorni e di 2 ore nell'arco della giornata (1° dicembre – 15 marzo per 6 ore giornaliere).

I **Sindaci dei Comuni** hanno facoltà di ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla metà di quella prevista a pieno regime. I non inseriti nella tabella o successive modificazioni e integrazioni sono disciplinati da apposito provvedimento del Sindaco.

Ci sono anche casi in cui i limiti non si applicano: ad esempio per impianti che consentono la contabilizzazione del calore o gestiti con contratto di servizio energia.

Il proprietario, l'affittuario, l'amministratore del condominio o eventuale soggetto terzo responsabile dell'immobile che non mantiene in esercizio gli impianti e non "provvede alle operazioni di controllo e manutenzione, è punito con una **sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro**